

RIUTILIZZO DI SEDIMENTI DERIVANTI DA DRAGAGGI FLUVIALI NEL DELTA DEL PO

Guido Selvi *

Tiziano Pinato *

Franco Mazzetto **

* REGIONE VENETO - Unità di Progetto Genio Civile di Rovigo

** ARPA Veneto- Servizio rischio industriale e bonifiche



Indice

- breve presentazione dell'adeguamento della Normativa regionale a seguito del d.lgs. n. 4/2008
- esclusione di alcune attività dalla normativa in materia di terre e rocce di scavo
- esempi di riutilizzo di sedimenti

Con l'entrata in vigore, il 13 febbraio 2008, del d.lgs. n. 4/2008, ed in particolare delle nuove previsioni dell'art. 186 relativo alle "*Terre e rocce di scavo*", si è venuta a realizzare una regolamentazione sostanzialmente nuova di tali materiali che, non solo supera la previgente legislazione statale, ma incide anche sulla disciplina regionale veneta in materia.

A parere della Regione Veneto il mutato quadro di riferimento legislativo lascia comunque impregiudicate **le linee direttrici** che avevano connotato l'azione regionale, fino ad oggi tracciate nei provvedimenti sopraccitati, e che, coerentemente, erano **finalizzate ad ottenere**:

1) una regolamentazione univoca, sia dal punto di vista amministrativo/procedurale che dal punto di vista tecnico, delle disposizioni statali per raggiungere gli obiettivi di massima salvaguardia ambientale e di certezza interpretativa da parte degli operatori, pubblici e privati, e degli enti di controllo;



- 2) una diversificazione delle modalità di accertamento analitico della qualità dei siti, in relazione alla loro potenziale pericolosità conseguente alla vicinanza e/o alla presenza al loro interno di fonti di pressione ambientale, per permettere un'azione più incisiva nei siti più "pericolosi" e rendendo al contempo più agevoli le verifiche sugli altri;
- 3) la tracciabilità della movimentazione delle terre da scavo sia per garantire l'"*effettività*" del loro utilizzo sia per ampliare il quadro di conoscenza territoriale relativamente alla qualità ambientale dei siti da parte degli vari soggetti coinvolti nella tutela ambientale;

4) la salvaguardia degli aspetti ambientali al fine di evitare che si verifichino episodi di trasferimento di inquinamento da un sito ad un altro per il solo effetto della ricollocazione inadeguata dei materiali di scavo;

5) l'esigenza di ottimizzare l'utilizzo delle terre e rocce da scavo aventi caratteristiche proprie dei materiali di cava (previsti alla L.R. n. 44/1982 e all'articolo 2, comma 3 del R.D. 29 luglio 1927 n. 1443), considerando che la razionalizzazione dell'uso di tali materie prime comporta indubbi vantaggi anche sotto il profilo logistico ed ambientale.

Queste linee direttrici della disciplina regionale non hanno ragione di venir meno anche in presenza delle innovazioni introdotte nella formulazione del nuovo art. 186, tant'è che delle stesse tiene esaustivamente conto la D.G.R. n. 2424 dell'8.08.2008.

Alla luce delle nuove previsioni normative la Regione Veneto ha ritenuto di disciplinare alcuni aspetti documentali e procedurali in modo che sia i soggetti che realizzano le opere dalle quali derivano le terre e rocce da scavo, sia gli Enti chiamati a rilasciare le necessarie autorizzazioni, sia le Autorità di controllo, siano in condizione di svolgere le attività di propria competenza in sintonia con le finalità della disciplina nazionale.

È necessario sottolineare inoltre che:

i miglioramenti fondiari che:

determinano esportazione di materiali a scopo industriale ed edilizio o per opere stradali o idrauliche, e sono quindi soggetti alla legislazione regionale in materia di cave;

non determinano esportazione di materiale, e, quindi, si sostanziano solo in movimentazione di terreno, ai fini agronomici, nell'ambito dello stesso fondo,

non sono soggetti alla normativa in materia di terre e rocce da scavi disciplinata dall'articolo 186 del d.lgs. n. 152/2006.

Non sono parimenti soggetti alla disciplina dell'art. 186 del d.lgs. n. 152/2006 **i materiali litoidi** **provenienti da escavazioni effettuate negli alvei e nelle zone golenali dei corsi d'acqua, nelle spiagge e nei fondali lacuali**, per l'effettuazione delle quali il quinto comma dell'articolo 2 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44, prevede il rilascio delle **autorizzazioni e/o concessioni da parte dell'autorità idraulica.**

Tali autorizzazioni e/o concessioni, rilasciate dalle autorità idrauliche competenti - in conformità alla legge regionale 9 agosto 1988, n. 41 ed alle successive deliberazioni della Giunta Regionale n. 999/2003, n. 918/2004 e n. 3163/2005 - surrogano infatti i provvedimenti autorizzativi previsti dalla citata legge quadro sulle attività estrattive (n. 44 del 1982), consentendo che l'esercizio di questa particolare attività di estrazione di materiali litoidi nei corsi d'acqua sia teso ad assicurare la funzionalità idraulica della rete idrografica regionale salvaguardando il buon governo idraulico dei corsi d'acqua stessi.

Nella D.G.R. n. 2424 in uno specifico allegato, alla stregua di quanto avvenuto con la DGR n. 80/2005, vengono regolamentate le procedure operative per la gestione delle terre e rocce da scavo per accertare l'effettivo utilizzo delle stesse in siti idonei a riceverli.

Inoltre vengono espressamente fornite indicazioni di tipo operativo per lo svolgimento dell'indagine ambientale, distinguendo interventi da svolgersi in aree pubbliche o private interessate dalla presenza di attività produttive, in esercizio o dismesse, che si siano contraddistinte, o meno, per la presenza di fonti di pressione ambientale.

La **D.G.R. n. 2424** dell'8.08.2008 prevede al punto 2.1.4. Opere/interventi da svolgere nei corsi d'acqua (manutenzione, risezionamento, vivificazione, ecc.)

e per quanto riguarda le analisi chimiche da effettuare prevede la necessità di verificare almeno i parametri relativi a:

- Arsenico, Cadmio, Cromo totale, Cromo VI, Piombo, Rame e Zinco
- Idrocarburi pesanti (C>12)

fissando le metodologie operative di campionamento, le tabelle di riferimento e i siti di destinazione in riferimento ai limiti di concentrazione degli inquinanti

 REGIONE DEL VENETO

Caratterizzazione della fascia costiera

Caratterizzazione a scala regionale:

prelievo di 400 campioni mediante vibrocorer in corrispondenza di 22 transetti sulle batimetriche -2,5; -5,0; -7,5; -10,0; -12.5 a diverse profondità



REGIONE DEL VENETO
giunta regionale
SEGRETERIA REGIONALE AMBIENTE E TERRITORIO
UNITA' PERIFERICA GENIO CIVILE DI ROVIGO

L.R. 34/1986 articolo 6 - DIFESA DEI LITORALI REGIONALI DALL'EROSIONE

CARATTERIZZAZIONE DELLA FASCIA COSTIERA MEDIANTE CAMPAGNA DI PRELIEVI ED ANALISI DEI SEDIMENTI IN PROSSIMITA' DELLE FOCI FLUVIALI E DI ALTRE ZONE DI ACCUMULO, PER IL RIUTILIZZO DEGLI STESSI PER I RIPASCIMENTI DEI TRATTI DI LITORALE IN EROSIONE.



PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE

PERIZIA N. 502 IN DATA 23 agosto 2006











Sito finale di destinazione





Utilizzo dei sedimenti nell'ambito del cantiere

